

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

(85^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione » (251) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1140
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1140

« Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (1614) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE 1151, 1153
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1151
GIANQUINTO 1151
MINIO 1151, 1152
PICARDI, *relatore* 1151, 1152

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato » (1812) (D'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1153, 1157, 1159
CARUSO 1155, 1156, 1158, 1159
GIANQUINTO 1154
LEPORE 1157

PAGNI, *relatore* Pag. 1153, 1154, 1157
SANSONE 1157
SCHIAVONE 1154, 1156, 1158
TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . 1154, 1155, 1156, 1158, 1159

« Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (1848) (D'iniziativa dei deputati Rossi Paolo; Iozzelli; Barbieri ed altri; Dal Canton Maria Pia ed altri; Pieraccini ed altri; Palazzolo; Cruciani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1143, 1145, 1146
FERRARI, *relatore* 1144, 1146
PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 1145
SANSONE 1145

« Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 » (1849) (D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, Bei Ciufoli Adele ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1149, 1150
FERRARI, *relatore* 1150

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	Pag. 1159
MOLINARI	1159

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pellegrini, Turchi e Zotta sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani, Ragno e Indelli.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per il lavoro e la previdenza sociale Perzini.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione » (251)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, era stata lasciata in sospenso la questione riguardante le norme transitorie. Il relatore Zampieri proporrebbe di raggruppare, sotto il titolo « Norme transitorie », l'articolo 12, già approvato, e un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Fino a quando non sarà eletto il Consiglio regionale del Piemonte, la designazione

dei tre Consiglieri di amministrazione, di cui all'articolo 5, e del revisore dei conti, di cui all'articolo 9, spettante al detto Consiglio regionale, sarà fatta dai Presidenti delle Giunte provinciali della Regione del Piemonte ».

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non è favorevole a questa formulazione. Già feci presente che, fino a quando la Regione non funzioni, logica vuole che lo Stato ne eserciti le funzioni. Sarebbe contrario alla sistematica giuridica e politica lo sparpagliare funzioni regionali fra enti minori. Per tentare di conciliare le diverse posizioni, avevo suggerito di stabilire che: « fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5 e del revisore dei conti di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di due per ciascuno ». In quel modo ogni Presidente di Provincia verrebbe a designare due nomi e tutti i nomi formerebbero una rosa dalla quale il Presidente del Consiglio sceglierebbe le persone da nominare. Del resto, quel che risulta importante è che la nomina sia stata attribuita al Consiglio regionale; scarsamente importante invece è ciò che costituisce solo una norma transitoria. Comunque, se la Commissione lo desidera, si può eliminare la frase « in ragione di due per ciascuno ».

P R E S I D E N T E. Sarebbe, forse, opportuno dire: « in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica ».

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. L'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, con la modificazione accolta dal rappresentante del Governo, è del seguente tenore:

« Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5 e del revisore

di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna provincia e per ciascuna carica ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Informo la Commissione che i senatori Sansone, Gianquinto e Busoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 251 sul nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, invita il Governo a presentare un disegno di legge col quale:

a) gli archivi concernenti le onorificenze sia dell'Ordine Mauriziano, sia di altri ordini, di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1951, n. 178, passino agli archivi di Stato;

b) le funzioni relative alle onorificenze della Repubblica ed ai loro archivi vengano regolate in modo che nessun onere gravi per esse sull'Ordine Mauriziano ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge nel testo da me coordinato:

Art. 1.

L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

Art. 2.

L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

Art. 3.

Sono organi dell'Ordine:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di 4 anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dal Presidente;
- dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;
- da 4 membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro della sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;
- da 3 membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:

- dal Presidente;
- da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

- 1) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;
- 2) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
- 3) i progetti di disposizioni di massima e di capitoli di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;
- 4) i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;
- 5) l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;
- 6) l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;
- 7) l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;
- 8) l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;
- 9) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;
- 10) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;
- 11) ogni altro affare che il Presidente ritenga di sottoporre all'esame od alla approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro.

Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno, di concerto col

Ministro del tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4) e 5) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 500 mila lire.

Per le materie indicate al numero 6) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 8.

La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.

In caso d'urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

- a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) da un rappresentante della Regione Piemonte.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, per la durata di un quadriennio.

Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di in-

tervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 10.

Il Direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e della sanità.

Il Direttore generale è il capo degli Uffici e dei Servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine relative agli uffici, ai servizi ed al personale.

Art. 13.

Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5, e del revisore di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna provincia e per ciascuna carica.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo; Iozzelli; Barbieri ed altri; Dal Canton Maria Pia ed altri; Pieraccini ed altri; Palazzolo; Cruciani ed altri: « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (1848) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo; Iozzelli; Barbieri, Adamoli, Assennato, Bottonnelli, Faletra, Invernizzi, Maglietta, Mazzoni, Pino, Grasso, Nicoiosi Anna, Polano, Cinciari Rodano Maria Lisa, Ravagnan, Venegoni; Dal Canton Maria Pia, Martinelli, Conci Elisabetta, Lucifredi, Titomantio Vittoria, Breganze, Cocco Maria, Badaloni Maria, Negroni, Savio Emanuela, Gagliardi, Romanato, Borin, Biaggi, Colleselli, Lattanzio, Veronesi, Leone Raffaele, Rampa, Perdonà, Villa Ruggero, Sciolis, Russo Spina, Bontade Margherita, Sammartino, Amodio, Lombardi Giovanni, Cossiga, Pintus; Pieraccini, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Castagno, Albertini, Angelino Paolo, Andò, Mariani, Passoni, Armaroli, Bettoli, Gatto Vincenzo, Magnani, Savoldi; Palazzolo; Cruciani, De Michieli Vitturi, Grilli Antonio e De Vito Antonio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R A R I , *relatore*. Il disegno di legge, così come è stato presentato dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, si preoccupa di un problema vivamente sentito da tutti gli appartenenti ai vari Gruppi politici. Praticamente, nel provvedimento in esame, si compendiano le disposizioni previste nella legge 9 agosto 1954, n. 632, con la quale vengono attribuite all'Opera nazionale per i ciechi civili le seguenti funzioni: la concessione della pensione non reversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7; il coordinamento e il potenziamento di tutte le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi, della quale diamo atto al Ministero del lavoro, che se ne è occupato, tenendo conto, specialmente, delle condizioni fisiche di questi ciechi civili. Il reperimento costituisce una funzione essenziale, poichè, come i colleghi ricorderanno, nel 1954 il Parlamento, volendo dare una pensione ai ciechi civili, ordinò una specie di censimento, che non diede i risultati sperati, anche perchè parecchi di questi ciechi si nascondevano e, di conseguenza, non erano reperibili. In un primo momento, infatti, ne vennero reperiti circa 30.000, poi 40.000 e poi, attraverso censimenti recenti, si arrivò a circa 70.000. Le altre funzioni dell'Opera nazionale riguardano il promovimento di iniziative aventi per scopo il collocamento al lavoro dei non vedenti e la cura, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato mediante convenzione con un ente assistenziale, della assistenza sanitaria ai ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti; il promovimento della costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che effettivamente ne abbisognano.

Occorre tener presente che i ciechi civili costituiscono effettivamente una categoria che abbiamo il dovere di curare e di assistere moralmente e materialmente.

Con il disegno di legge in esame si provvede, inoltre, alla formazione di un nuovo Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da dieci consiglieri nominati

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Cinque consiglieri sono nominati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, quattro sono designati dall'Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Oltre a questo Consiglio di amministrazione, che ha normali funzioni di un Consiglio di amministrazione di similari opere nazionali, vi è anche un Collegio di revisori dei conti, dal momento che l'Opera nazionale dei ciechi civili è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno. Vi è quindi un Collegio di revisori dei conti, i quali sono anche essi designati — sia gli effettivi che i supplenti — dai rispettivi Ministeri.

L'Opera dispone anche di un'organizzazione periferica, oltre a quella centrale. Tale organizzazione periferica è costituita da uffici regionali, retti preferibilmente — e questo ha la sua importanza — da un cieco civile, dipendente dell'Opera.

Per quanto riguarda l'accertamento della cecità e del residuo visivo, è prevista l'istituzione di apposite commissioni interprovinciali o regionali, nominate dal Ministro della sanità e composte di tre medici oculisti designati rispettivamente dal Ministero della sanità, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana ciechi civili.

Quello che, a mio avviso, riveste una grande importanza, e sul quale credo siamo tutti d'accordo, è l'articolo 7, il quale stabilisce che « ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno ».

La Commissione del lavoro aveva, all'inizio, sollevato qualche obiezione sul fatto che il Ministero del lavoro non sembrava avere voce in capitolo nella composizione dell'Opera, mentre in effetti esso è rappresentato, sia nel Consiglio di amministrazione, sia nel Collegio dei revisori dei conti. Comunque la

Commissione suddetta ha in sostanza espresso parere favorevole.

Quanto alla Commissione di finanza, questa ha anch'essa espresso parere favorevole al provvedimento, pur subordinandolo ad alcune precisazioni. Do lettura di tale parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur concordando in merito al provvedimento, deve formulare i seguenti rilievi per quanto di sua competenza.

L'articolo 15 del disegno di legge determina in 1.700 milioni di lire il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Opera nazionale ciechi, ma non prevede con decorrenza da quale esercizio il contributo stesso è dovuto, mentre i maggiori oneri previsti dall'articolo 9 decorrono dal primo giorno del mese dell'entrata in vigore del provvedimento.

Occorre inoltre precisare che il contributo annuo di 1.700 milioni integra quello di 4.200 milioni concesso dallo Stato con la legge 9 agosto 1954, n. 632, per cui il contributo complessivo sarà di 5.900 milioni, oltre il contributo di 200 milioni previsto dall'articolo 16 per le spese per l'assistenza sanitaria.

Si rileva, inoltre, come occorra prevedere il controllo della Corte dei conti sulla gestione dell'Ente ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, contribuendo lo Stato in via ordinaria.

La Commissione finanze e tesoro esprime pertanto parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge, subordinandolo peraltro alle precisazioni ed alle integrazioni sopra richieste ».

Concludo dichiarandomi favorevole al disegno di legge ed esortando gli onorevoli colleghi a volerlo approvare nella formulazione con cui ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne le precisazioni richieste dalla Commissione finanze e tesoro, ritengo sufficiente, ove il Governo non abbia obiezioni, che rimanga a verbale la volontà della Commissione di accogliere le fondate richieste della 5^a Commissione, affinché ne sia tenuto il debito conto.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministro del lavoro ha manifestato una certa sorpresa nel vedersi escluso, nel provvedimento, dalla vigilanza che gli compete in base alla legge istitutiva dell'Opera; in base cioè alla legge 9 agosto 1954, n. 632, la quale prevede, al quarto comma dell'articolo 1, che l'Opera deve essere sottoposta al controllo dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

È apparso infatti strano che il Ministero del lavoro debba rimanere estraneo proprio ad un provvedimento che amplia i compiti dell'Opera per i ciechi civili, demandando a questa compiti che hanno strettissima attinenza con le attività istituzionali del Ministero stesso, quali l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi.

Mi rendo però conto che non posso formulare una richiesta di reinserimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'organo di vigilanza, per il carattere di urgenza del disegno di legge, il quale è vivamente atteso dagli interessati. Avrei potuto proporre la modifica solo nel caso che la Commissione fosse stata a sua volta orientata verso altre modifiche; data la situazione, ripeto, di urgenza, mi accontento di aver formulato l'osservazione.

S A N S O N E . Effettivamente non possiamo apportare, per le note ragioni di urgenza, modifiche al disegno di legge. Dato però che è nella prassi inserire norme nei regolamenti di esecuzione, si potrebbe andare incontro alla richiesta del Ministero del lavoro in sede di regolamento.

P R E S I D E N T E . Prendo atto della sensibilità e della comprensione che inducono l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale a non avanzare formalmente una richiesta che sarebbe stata, tra l'altro, motivata da giuste ragioni.

F E R R A R I , *relatore*. Come ho già detto, rappresentanti del Ministero del lavoro sono presenti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio di revisori dei conti dell'Ente. Praticamente, anzi, sarebbe stato sufficiente la vigilanza del Ministero dell'interno, oltre a quella del Ministero del tesoro per quanto concernente la misura dell'erogazione dei fondi.

Mi sembra quindi che non vi sia motivo di rimostranze da parte del Ministero del lavoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, prevede:

a) alla concessione della pensione non reversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;

b) a coordinare e potenziare le attività aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei ciechi;

c) a promuovere iniziative aventi per iscopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia — in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate — le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;

d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;

e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accogliamento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

(E approvato).

Art. 2.

L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

I Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro dell'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

(E approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;

2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;

3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)85^a SEDUTA (19 gennaio 1962)

4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;

5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;

6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;

7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.

In casi di urgenza il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.

(È approvato).

Art. 5.

La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;

b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;

c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica quattro anni.

(È approvato).

Art. 6.

L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.

L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.

Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno.

(È approvato).

Art. 8.

Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli

occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.

(È approvato).

Art. 9.

L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è determinato migliorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954 n. 632 e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.

(È approvato).

Art. 10.

I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonchè i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.

Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'articolo 9.

Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposite commissioni interprovinciali o regionali nominate dal Ministro della sanità e composte di tre medici oculisti:

a) uno designato dal Ministero della sanità;

b) uno designato dall'Opera nazionale per ciechi civili;

c) uno designato dalla Unione italiana ciechi civili.

Le Commissioni di cui al comma precedente dovranno essere costituite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale ciechi civili a proprio carico.

(È approvato).

Art. 12.

Il parere della Commissione, di cui all'articolo 11, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro della sanità, composta di:

a) un direttore di clinica oculistica designato dal Ministero della sanità;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dalla Unione italiana ciechi.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata in diverse Sottocommissioni, i cui componenti sono nominati con le modalità di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.

(È approvato).

Art. 15.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

(È approvato).

Art. 16.

Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera *d*) dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 17.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'«Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Art. 19.

L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri e Bei Ciufoli Adele ed altri: «Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698» (1849)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Biasutti, Colleselli, Valiante, Sammartino, Martina

Michele, Cocco Maria, Montini; Bei Ciufoli Adele, Merlin Angelina, Bigi e Polano: « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, anche questa categoria di minorati va tenuta presente nella concessione di provvidenze, ed a questo tende appunto il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

La legge 17 aprile 1957, n. 247, stabiliva un contributo annuo di 750 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti; contributo calcolato in base ai censimenti del 1950 e del 1956, dai quali era risultato che i sordomuti in Italia erano 51.000, ben 7.351 dei quali appartenenti alla regione delle Puglie. Oggi risulta invece che i sordomuti, in Italia, raggiungono il numero di 57.000, ed oltre. Infatti molti di tali minorati, abbandonati a se stessi, erano sfuggiti al censimento.

Ora l'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ha formulato un programma speciale per l'istruzione dei sordomuti stessi; programma da noi sostenuto in varie riunioni ma fino ad ora, in realtà, rimasto allo stato iniziale, e che sarà finalmente possibile svolgere grazie alla iniziativa dei colleghi della Camera che hanno presentato due disegni di legge, giunti a noi in un testo unificato; in esso si prevede lo stanziamento di 1.750.000.000 di lire annue a favore dell'Ente. Anche in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione noi abbiamo l'obbligo di far fronte alle necessità impellenti di una categoria, così a lungo trascurata; per questa ragione raccomando il provvedimento alla pronta approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 6.000.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957, n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione della legge 17 aprile 1957, n. 247, ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8 ».

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (1614)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali ».

Come i colleghi ricordano, erano stati proposti numerosi emendamenti al testo del provvedimento, nel luglio 1961, da parte dei colleghi dell'opposizione. Essendo stato il censimento già effettuato, l'utilità di tali emendamenti appare ora quanto meno discutibile.

GIANQUINTO. Noi insistiamo perchè venga stralciata la parte economica del provvedimento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come il Presidente ha notato, dal momento che il censimento è già avvenuto, gli emendamenti presentati nel luglio scorso non hanno più un'attuale ragion di essere: sarebbe infatti attualmente inutile stabilire, per esempio, che si debba sentire una Commissione sui piani di predisposizione del censimento. D'altra parte, poichè nuovi censimenti avran luogo fra anni, di qui ad allora chiunque potrà presentare nuove proposte di legge in materia.

Quanto alla odierna proposta di stralciare tre articoli, da un disegno di legge composto di cinque articoli, per estirparne tutta la disciplina dei censimenti e ridurlo alla

sola parte che finanzia il censimento ormai effettuato, non ritengo che quella proposta sia accettabile. Il disegno va affrontato nella sua formulazione integrale, salvo apportarvi eventuali modifiche.

PICARDI, *relatore*. Desidero aggiungere a quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario di Stato che il provvedimento in esame è di natura molto limitata, riferendosi esclusivamente alle norme sulla periodicità dei censimenti generali. Riproporre pertanto in questa sede emendamenti tendenti a modificare la struttura dell'Istituto centrale di statistica sarebbe fuori luogo, in quanto significherebbe trasformare il provvedimento attuale in un altro, del tutto differente.

Lo scopo del disegno di legge è tutto contenuto nel suo titolo: esso tende a stabilire per i censimenti una periodicità diversa da quella attuale, addossando inoltre l'onere relativo ai censimenti allo Stato, mentre fino ad ora era stato a carico dei Comuni. Lo stralcio della parte riguardante la spesa mi sembra inopportuno: come giustamente diceva il rappresentante del Governo, abbiamo molto tempo davanti a noi e potremo concretare tutte le eventuali proposte di modifica affrontando il problema nel suo complesso e risolvendolo attraverso un nuovo disegno di legge.

MINIO. Desidero fare alcune osservazioni. Anzitutto, se da parte nostra è stato richiesto lo stralcio della parte riguardante i finanziamenti delle spese per i censimenti generali, la ragione è evidente: si tratta di coprire spese già effettuate, il che richiede naturalmente una certa urgenza.

Per quanto si riferisce alla parte generale delle norme per l'attuazione dei censimenti, desidero in primo luogo osservare che, nella situazione attuale, di particolare evoluzione economica e sociale, del nostro Paese, stabilire che i censimenti debbano avere luogo ad intervalli di dieci anni è cosa quanto mai inopportuna e non risponde affatto alle esigenze effettive, le quali — data appunto la variabilità e la complessità delle attuali condizioni della vita italiana — sono anzi quel-

le di procedere frequentemente a censimenti generali della popolazione, dell'industria e del commercio.

In secondo luogo, se non erro, dovrebbero esserci pervenuti alcuni pareri in merito al provvedimento; pareri tra i quali merita una particolare attenzione quello della Commissione finanze e tesoro.

P I C A R D I , *relatore*. Il parere della 5^a Commissione, a parte qualche rilievo, è favorevole. Ne do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda in particolare la copertura finanziaria della spesa recata dal provvedimento a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Si permette tuttavia di prospettare alla Commissione di merito alcune proposte emerse durante l'esame del provvedimento.

Anzitutto è stata rilevata l'opportunità che il piano generale di rilevazione e di elaborazione e di pubblicazione dei risultati dei censimenti generali sia sottoposto, anche ai fini del finanziamento, dall'Istituto centrale di statistica al parere di una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati, designati dalle Presidenze delle due Camere.

Le norme di esecuzione dei censimenti generali dovrebbero essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Altro argomento sul quale è stato proposto di richiamare l'attenzione della Commissione di merito è quello relativo alla valutazione della popolazione ufficiale ai fini dell'applicazione delle norme, per lo più a carattere finanziario.

Si dovrebbe pertanto inserire nel disegno di legge una norma secondo la quale nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione, l'Istituto centrale di statistica dovrebbe provvedere a pubblicare annualmente, con riferimento alla fine di ogni an-

no, i dati relativi alla popolazione residente in ogni Comune.

L'ammontare della popolazione residente, determinato sulla base delle risultanze del movimento anagrafico, avrebbe il valore di popolazione legale agli effetti di tutte le disposizioni legislative che a tale popolazione si richiamano ».

M I N I O . Però l'osservazione contenuta nel parere non è tale da potersi trascurare. La 5^a Commissione ha anche fatto presente l'opportunità di una norma attraverso la quale l'Istituto centrale di statistica dovrebbe provvedere a pubblicare annualmente i dati relativi alla popolazione esistente in ogni Comune; la necessità di un emendamento in tal senso è quindi sentita anche da una Commissione autorevole quale è la Commissione finanze e tesoro.

Per quanto si riferisce alle spese vorrei sottoporre al Governo, insieme con una proposta di emendamento, una richiesta di chiarimento. L'articolo 3 afferma che l'onere dei censimenti è a carico dello Stato; nella relazione governativa è anche detto che « l'assunzione da parte dell'Erario delle spese per i censimenti costituisce una modifica della disposizione dell'articolo 91 — lettera B), n. 27 — del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, che pone tale onere a carico delle Amministrazioni comunali ». Ora vorrei sapere con esattezza se questo onere assunto dallo Stato è l'onere totale della spesa, perchè nell'ultimo censimento si è in effetti riprodotta la situazione degli altri. È accaduto, cioè, che le spese per gli ufficiali di censimento sono state assunte dallo Stato, ma sono rimaste a carico dei Comuni tutte le spese che i Comuni stessi hanno dovuto affrontare per porre i loro servizi, i loro uffici ed il loro personale a disposizione del censimento per alcuni mesi. Adesso, per esempio, ho sul mio tavolo una richiesta di compenso, per lavoro straordinario, dei dipendenti del mio Comune, che ammonta a centinaia di migliaia di lire.

Io non sto facendo una questione, in questo momento, sulla differenza tra Stato e Comune. Comprendo anche che il Comune, ente pubblico, debba mettersi a disposizione

dello Stato per lo svolgimento di un servizio dell'importanza di un censimento. Ma non si può ignorare che i Comuni vivono come vivono e sono nelle condizioni in cui sono. L'assunzione della spesa da parte dello Stato sia dunque totale, non parziale, e non rimanga sempre a carico dei Comuni una enorme spesa cui far fronte!

Se il Governo volesse accettarla, proporrei pertanto che all'articolo 3 fosse apportata una modifica tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « L'onere dei censimenti generali », le altre: « comprese le spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per l'adempimento dei compiti ad esse spettanti ». In tal modo sarebbe chiaro che tali spese debbono essere a carico dello Stato, e si eviterebbe l'inconveniente di continuare ad imporre ai piccoli Comuni erogazioni di somme assolutamente insostenibili per loro, per compensi alle prestazioni straordinarie di tutti i dipendenti che hanno lavorato nei censimenti.

P R E S I D E N T E . La prima questione riguarda l'accoglimento di un primo emendamento che tende a nominare una speciale Commissione; una seconda questione riguarda la proposta di esaminare il disegno di legge elaborando i dati che sono stati accertati, e una terza proposta tende a precisare in modo chiaro e inequivocabile che tutte le spese che riguardano i rilevamenti del censimento siano a carico dello Stato. Tale richiesta si era concretata in una proposta di stralcio, tendente ad eliminare dalla discussione gli articoli riguardanti le disposizioni di carattere finanziario. Il rappresentante del Governo non accetta quest'ultima proposta.

Comunico alla Commissione che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Gianquinto, Caruso, Vergani, Minio, Busoni, Nenni Giuliana e Sansone hanno chiesto che il disegno di legge in esame sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è pertanto rimesso alla deliberazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato » (1812) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

P A G N I , *relatore*. Già nella seduta del 15 dicembre, durante la quale alcuni colleghi chiesero il rinvio del disegno di legge perchè non avevano avuto tempo di approfondirne l'esame e durante la quale furono presentati da parte del senatore Schiavone due emendamenti, avevo riferito sul provvedimento in esame.

La proposta di legge in questione è intesa a ripristinare, con efficacia dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il disposto dell'articolo 366, terzo comma, di tale decreto, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 12-17 maggio 1961, è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega legislativa.

Della citata disposizione hanno beneficiato, per la promozione a Direttore di sezione, numerosi funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

La ricordata pronuncia della Corte costituzionale, quindi, qualora non venisse tempestivamente approvato il progetto di legge degli onorevoli Russo Spena e Scarlato, verrebbe ad incidere sul solo ruolo dei Direttori di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, per il quale la questione di costituzionalità dell'articolo 366, terzo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stata sollevata.

Ne deriverebbe lo sconvolgimento del ruolo dei Direttori di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno e si determinerebbe una stridente disparità di trattamento nei confronti dei funzionari di pari qualifica delle altre carriere direttive dello Stato che hanno beneficiato dell'articolo 366, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e non sono toccati dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di tale disposizione.

G I A N Q U I N T O . Desidererei sapere perchè l'articolo 366 è incostituzionale per i funzionari dell'interno ed è costituzionale per i funzionari di tutti gli altri Ministeri.

P A G N I , *relatore*. Già nella precedente seduta avevo fatto presente che la Corte costituzionale aveva rilevato che, sia pure per esigenze di opportunità e forse anche di equità, l'Amministrazione aveva esorbitato dai limiti del potere di coordinamento attribuitole dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, con cui venne delegata al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Come la Corte costituzionale ha rilevato, queste esigenze avrebbero dovuto, se mai, essere valutate comparativamente anche con l'interesse pubblico del legislatore nella pienezza dei suoi poteri: a tal fine è stato, appunto, presentato il disegno di legge in esame, che all'articolo 1, dichiara abrogato il contestato articolo 366 del testo unico, e all'articolo 2 fonde e contempera quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 366 del testo unico, ultimo comma, dei quali era stata rilevata la non identità formale.

Si viene, quindi, ad ottemperare alla necessità di fondere i due articoli e, di conseguenza il provvedimento, così come è stato preso per le altre Amministrazioni, viene preso anche per l'Amministrazione dell'interno.

Pertanto, se il senatore Schiavone non insiste sugli emendamenti proposti, riterrei opportuno approvare il testo quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti presentati dal senatore Schiavone, potrebbero, al caso, essere proposti in sede di discussione di altri disegni di legge riguardanti questo argomento, che sono già stati annunciati.

S C H I A V O N E . Gli emendamenti da me presentati tendono ad apportare un piccolo ritocco ad un provvedimento legislativo che, così com'è, non può essere approvato, e, di conseguenza preferisco rinunciare, come rinunzio, agli emendamenti stessi. Nella seduta precedente feci delle dichiarazioni esplicite e basterebbe l'osservazione formulata dal senatore Gianquinto a darmi ragione. Presso il Ministero dell'interno vi sono state delle lamentele ed un alto funzionario ha perduto il posto, a causa della norma dichiarata incostituzionale, mentre, presso altri Ministeri, inconvenienti di tal genere non si sono verificati. Il provvedimento legislativo in esame riguarda unicamente il Ministero dell'interno, nei cui confronti vi è un giudizio in corso dinanzi al Consiglio di Stato. Ora, con il disegno di legge in esame noi veniamo a legare le braccia al Consiglio di Stato e, di conseguenza, ci inseriamo in un procedimento giurisdizionale. In tal modo, la pronuncia della Corte costituzionale verrebbe ad essere completamente inutile. Guai se in sede di giudizio di legittimità innanzi al Consiglio di Stato ci preoccupassimo di quello che deve fare l'Amministrazione per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso. Se noi approvassimo un simile disegno di legge, in futuro tutto il Paese saprebbe che il Parlamento si è inserito nell'ambito della giustizia amministrativa ed ha emanato un provvedimento *ad hominem*. Per tali ragioni, dichiaro di non potere assolutamente approvare il disegno di legge in esame.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Desidero prendere ora la parola, perchè ritengo di poter forse chiarire molti dei punti che

formano oggetto di dubbi e di osservazioni da parte della Commissione. Non vorrei infatti che il disegno di legge offrisse spunti polemici, assolutamente ingiustificati.

I termini della questione sono i seguenti. In base all'ultimo comma dell'articolo 366 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, emesso con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le varie Amministrazioni hanno proceduto a promozioni a Direttore di sezione di numerosi funzionari. Tra le altre Amministrazioni ciò fece anche il Ministero dell'interno, promuovendo, se non erro, 151 funzionari. Undici, tra i promovendi, per vari motivi, non furono però in grado di ottenere la promozione, ragione per cui ricorsero al Consiglio di Stato.

Ora, è opportuno tener presente che il legale — o i legali — dei ricorrenti esposero nel ricorso tutti i motivi possibili e immaginabili, come del resto è dovere di noi avvocati quando patrociniamo una causa. Il primo dei motivi addotti, in via del tutto pregiudiziale, era l'eccezione di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'articolo 366, seguito dai motivi attinenti all'eccesso di potere: questi ultimi non furono però esaminati dal Consiglio di Stato, che giustamente si soffermò su quello concernente l'incostituzionalità del comma in questione.

Ora il senatore Gianquinto avrà già compreso che la risposta alla sua domanda è implicita in quanto ho detto finora. Perché il ricorso al Consiglio di Stato è stato promosso solo dai dipendenti del Ministero dell'interno? Questo è un dato di fatto al quale io non posso rispondere; può darsi che nelle altre Amministrazioni nessuno abbia avuto motivi di dolersi. Il senatore Gianquinto mi insegna che non è possibile andare davanti alla Corte costituzionale se non attraverso una eccezione sollevata presso il magistrato ordinario il quale, ravvisata la fondatezza dell'eccezione medesima, rimette la decisione del quesito all'unico giudice competente per la decisione, cioè appunto alla Corte costituzionale.

Che cosa è avvenuto nella fattispecie? La Corte costituzionale ha preso in esame il ricorso, emanando, se non vado errato, nel

settembre 1961 una sentenza con la quale dichiarava la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 366 dello statuto degli impiegati statali, e ciò non perché tale comma sia sostanzialmente anticostituzionale, ma perché, secondo la Corte, la norma in esso contenuta va oltre i confini fissati dalla legge al potere esecutivo.

C A R U S O . La questione è più grave in quanto del Parlamento non si tiene alcun conto.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non anticipiamo conclusioni che ognuno potrà trarre dopo, secondo la propria sensibilità.

Come voi sapete, la decisione della Corte costituzionale ha effetto *ex tunc* per coloro che sono in causa dinanzi al Consiglio di Stato, mentre ha invece effetto *ex nunc erga omnes*. Ora io ho dichiarato dianzi che avrei impostato i termini della questione in tutta obiettività, per dar modo alla Commissione di decidere. Posto quindi questo principio, sul quale non è possibile discutere, dell'effetto *ex tunc inter partes* ed *ex nunc erga omnes* della sentenza della Corte costituzionale, l'atto con cui il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno ha negato la promozione ai ricorrenti non ha più valore giuridico. Ora il Consiglio di Stato è chiamato a proseguire il suo giudizio nel merito il giorno 23 di questo mese.

Come diceva un mio illustre maestro, non si è mai sicuri di perdere una causa... Io non intendo quindi fare profezie, ma a mio parere il Consiglio di Stato non potrà che prendere atto della decisione della Corte costituzionale, dichiarando chiusa la questione.

Tutto questo quali conseguenze comporta? Noi siamo qui sul terreno non del sottile e puro diritto, bensì dell'equità, ed io voglio mantenermi sereno nell'espone anche le ragioni equitative, sottolineando come, in questo caso, l'iniustizia consisterebbe nel fatto che, mentre in tutte le altre Amministrazioni i funzionari promossi rimarrebbero tranquillamente tali in base ad una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, solo

i dipendenti dell'Interno — in base al principio da me richiamato — si troverebbero costretti a riprendere dall'inizio il loro cammino, come se la loro promozione non fosse mai avvenuta. Il disegno di legge è stato quindi formulato proprio allo scopo di evitare che una tale iniquità si verifichi.

Il giudice del diritto non può, soprattutto in sede d'esame dei problemi giuridici, tener conto dei motivi di equità; egli deve tener conto esclusivamente dei motivi di puro diritto. Il legislatore, al contrario, non può, nel dare o nel negare il suo voto ad una norma legislativa, non ispirarsi a motivi di equità. Quindi io chiedo se è possibile reperire un mezzo diverso da quello legislativo per riparare ad una evidente iniquità; e la risposta non può essere che negativa, perchè qualunque atto dell'Amministrazione inteso a mantenere in qualche modo codesti funzionari fermi nella posizione che hanno potuto raggiungere sarebbe arbitrario e suscettibile di ricorso, in quanto ferirebbe evidentemente gli interessi di terzi i quali si vedrebbero scavalcati o, quanto meno, vedrebbero impedita la loro strada ascensionale nella carriera dalla presenza di chi illegittimamente sbarrerebbe loro il passo.

La soluzione suggerita dai proponenti il disegno di legge colpisce gli interessi dei terzi? È questo il punto da tener presente, secondo me; ed anche qui la risposta deve essere negativa. La norma contenuta nel provvedimento non viola, non mortifica alcun interesse di terzi; e quindi essa rappresenta l'unica soluzione, anche per questa ragione, del problema.

Naturalmente chi, senza essere a conoscenza di tutti questi precedenti, legga l'ultimo articolo del provvedimento, non può che rimanere quanto meno stupito per la palese incostituzionalità di quella che appare come una norma retroattiva.

Ma è evidente che, senza tale articolo, il provvedimento stesso non avrebbe alcuna utilità.

C A R U S O . Allora, per dare validità al disegno di legge, bisogna violare interessi legittimi di terzi!

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Voi siete troppo intelligenti per non capire, ed io vi ho sottoposto la questione con tutti gli argomenti *pro* e *contro*. Il senatore Schiavone, che voi sapete con quale indipendenza di giudizio esprima le proprie opinioni — e ne abbiamo avuto la riprova oggi, durante questa discussione — mi permetterà di esprimere un sommesso giudizio in merito ai suoi emendamenti.

S C H I A V O N E . Non ho intenzione di insistere nelle mie proposte di emendamento, perchè desidero che il disegno di legge non sia approvato.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Le pressioni che ci sono state fatte per una rapida approvazione del provvedimento non derivano dal fatto che tra giorni si discuterà il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, anche perchè noi sappiamo che uno degli istituti giuridici meno discussi è quello del rinvio; ad avvocati e magistrati non manca mai la possibilità di raggiungere un accordo per rinviare una udienza. Inoltre, anche se intervenisse il giudizio, questo, soffermandosi soltanto alla presa d'atto del primo motivo di ricorso, non sposterebbe per noi legislatori, qualora volessimo provvedere ad eliminare l'iniquità di cui parlavo dianzi, i termini del problema.

Gli emendamenti del senatore Schiavone esulano, a mio avviso, dal tema in discussione. Vi sono indubbiamente connessi per analogia di materia in quanto che tutto è analogo quando si trattano problemi riguardanti i dipendenti dello Stato; tuttavia il disegno di legge ha avuto origine, potremmo dire, dal peccato originale più macroscopico, ragione per cui — come dicevo — o è approvato integralmente o non raggiungerà le finalità per cui è nato.

Io ho posto tutti i termini della questione. So che, all'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole al provvedimento; mi si afferma, e risulta anche dai verbali, che in una pre-

cedente seduta di questa Commissione chi rappresentava il Governo avrebbe implicitamente aderito al provvedimento stesso. Io, come membro del Governo, non posso certo smentire l'operato di un rappresentante del Governo stesso, anche se nel fondo dell'animo posso avere qualche perplessità come persona; comunque ribadisco che, dal punto di vista equitativo, il disegno di legge rappresenta l'unica soluzione per una situazione che merita, per i suoi riflessi umani, di essere presa in seria considerazione.

P R E S I D E N T E . Non mi sembra che vi sia necessità di continuare a discutere sulla questione, così come è stata prospettata dall'onorevole Ministro.

S A N S O N E . Secondo il mio punto di vista, se il Parlamento ha commesso un errore nel dare la delega al Governo, non sono certo i funzionari che dovranno scontare tale sbaglio; se costoro, infatti, hanno conseguito una promozione non è possibile che se la vedano tolta in virtù di una legge mal fatta.

D'altra parte, non è giusto neppure sancire nell'articolo 3 del disegno di legge in discussione che il provvedimento stesso ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto in tal modo verremmo ad aprire un baratro creando un precedente di una gravità eccezionale.

Pertanto, pur sostanzialmente considerando opportuna l'approvazione del provvedimento, non mi sento di volerla appunto per quella questione di principio cui si è appellato il senatore Schiavone. Vorrei, tuttavia, quasi come una transazione con me stesso, fare una proposta che, pur essendo in apparenza formale, è essenzialmente sostanziale: sostituire, cioè, alla dizione « Articolo 3 » che precede, appunto, tale articolo, l'altra: « Norma transitoria ». In questo modo si riconoscerebbe effettivamente al provvedimento il carattere di legge-rimedio, senza sancire un principio tanto grave come quello della retroattività della norma.

P A G N I , relatore. Desidero, anzitutto, ringraziare l'onorevole Ministro per la sua

lucida ed obiettiva esposizione, che ha integrato alcune lacune della mia relazione, nella quale accennai, appunto, al fatto che la Corte costituzionale suggeriva l'intervento del legislatore a scopo di sanatoria.

La soluzione proposta dal senatore Sansone, pertanto, potrebbe anche essere accolta: faccio, tuttavia, rilevare agli onorevoli colleghi che in tal modo si verrebbe ad interrompere l'iter del provvedimento, in quanto questo dovrebbe essere di nuovo inviato alla Camera dei deputati per un ulteriore esame.

L E P O R E . Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, io mi opposi violentemente, nonostante le infinite pressioni ricevute, a che il presente disegno di legge fosse discusso in tutta fretta alla vigilia delle vacanze natalizie, perchè avevo ritenuto che vi fosse in proposito qualcosa di irregolare.

Dal momento, pertanto, che sono stato la principale causa del ritardo nell'approvazione del provvedimento ho avuto un certo scrupolo di coscienza ed ho voluto approfondire la questione, raccogliendo ulteriori elementi di giudizio; devo ora dichiarare che sono venuto nella determinazione di dare il mio voto favorevole al disegno di legge, in quanto sono convinto che esso costituisca effettivamente una sanatoria e che non vada a turbare gli interessi di alcuno.

La Corte costituzionale, con sentenza 12-17 maggio 1961, n. 24, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto il Governo, nel formulare tale disposizione, esorbitò dai limiti del potere di coordinamento attribuitogli dallo articolo 1 della legge 20 dicembre 1954, numero 1181, con il quale era stato delegato per la emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Quindi, non è che le disposizioni contenute nell'articolo 366 violano sostanzialmente norma e principio della Costituzione; è solo stato riconosciuto viziato di illegittimità costituzionale il procedimento attraverso il quale si è voluto innovare il contenuto normativo.

È in proposito da rilevare che lo stesso Consiglio di Stato, nella decisione con la

quale ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ha testualmente osservato che le esigenze che hanno determinato la modifica introdotta con l'ultimo comma dell'articolo 366 « sono esigenze di convenienza, di opportunità e forse anche di equità, esigenze cioè estranee al coordinamento, le quali avrebbero dovuto, se mai, essere valutate, comparativamente anche con l'interesse pubblico, dal legislatore nella pienezza dei suoi poteri ».

Ora, a parte una considerazione di giustizia nei confronti dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno rispetto a quelli delle altre Amministrazioni dello Stato, l'opportunità di adottare un provvedimento di carattere legislativo è suffragata dalla considerazione che una tale evenienza non recherebbe — sul piano concreto — pregiudizio a quei funzionari che a suo tempo impugnarono i decreti di promozione effettuati in applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 366 del testo unico.

D'altra parte è da tenere presente che anche con l'approvazione, in via legislativa, della norma di cui all'articolo 366 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le aspettative dei ricorrenti non verrebbero compromesse, dal momento che resterebbe sempre salva al Consiglio di Stato la potestà di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, con tutte le garanzie del caso perchè, per un ristretto numero di ricorrenti (preciso, tre ricorrenti) ove fossero accolte le doglianze mosse dagli stessi in ordine all'asserita mancata valutazione dei propri titoli, in base ai noti principi verrebbe loro assicurata la ricostruzione della carriera.

Per gli altri otto (in complesso undici sono i ricorrenti) è pure da tenere presente che essi stessi non sarebbero scrutinabili, anche in caso di accoglimento del loro ricorso, proprio per effetto della dichiarazione di incostituzionalità del citato ultimo comma dell'articolo 366.

Le osservazioni sollevate dal senatore Sansone sono, indubbiamente, giustificate, ma credo che non sia il caso di rimandare ulteriormente l'approvazione definitiva del disegno di legge unicamente per quella modifica da lui suggerita.

Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi — e li prego con un senso di rammarico, perchè in fondo sono stato io la causa principale di tale ritardo avendoli trascinati con quel mio atto che potrei definire inconsulto, ma che in effetti non lo è stato, in quanto determinato dal fatto che non avevo avuto il tempo necessario per un esame approfondite della questione — di voler approvare senza indugio il disegno di legge in esame; da parte mia dichiaro fin d'ora che voterò a favore del provvedimento nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

C A R U S O . Desidero in primo luogo esprimere il mio dissenso con quanto è stato sostenuto dal senatore Sansone, in quanto ritengo che il processo vada fatto non al Parlamento, ma al Governo che è andato oltre la delega conferitagli senza tenere in alcun conto, ancora una volta, quelle che sono le leggi del Parlamento.

Comunque, dopo questo mio chiarimento, desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che se si dovesse approvare il presente disegno di legge, si verrebbe a creare un conflitto gravissimo tra il Parlamento e la Corte costituzionale. Ritengo, pertanto, che il provvedimento stesso potrebbe essere approvato solo nel caso che si stabilisse l'abolizione e della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Fino a quando, però, noi riconosciamo la funzione di entrambi tali organi è nostro obbligo preoccuparci delle loro decisioni e di non ledere gli interessi legittimi dei ricorrenti.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. L'iniquità sta nel fatto che coloro che sono stati promossi in base all'ultimo comma dell'articolo 366 non possono più usufruire di esso perchè finito nel tempo.

Il legislatore, nel predisporre una legge, ha sempre dinanzi a sé la prospettiva che questa potrà venire modificata in seguito. Noi ora, appunto, stiamo modificando una legge.

S C H I A V O N E . Coloro che hanno inoltrato il ricorso hanno diritto a raccogliergli il frutto. Se, invece, approvassimo il

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)85^a SEDUTA (19 gennaio 1962)

disegno di legge porremmo il Consiglio di Stato nella condizione di dover emettere una sentenza negativa per i ricorrenti, là dove avrebbe emesso una sentenza positiva.

D'altronde, l'urgenza che si vuol dare alla approvazione del provvedimento costituisce una riprova di quanto ho affermato.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Da parte mia non è stata posta alcuna urgenza all'approvazione del disegno di legge.

C A R U S O. Se gli onorevoli colleghi me lo consentono — a prescindere dal fatto che ritengo opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge — desidero dire a conclusione del mio intervento che se si dovesse provvedere conformemente a tale provvedimento, che, come ha detto lo stesso Ministro, nel suo ultimo articolo è aberrante, si esautorerebbero i cittadini dal diritto di ricorrere contro i provvedimenti illegittimi.

Stabilendo questo principio, infatti, ogni volta che vi fosse un ricorso contro un provvedimento illegittimo costituzionalmente vi sarebbe sempre il Parlamento che a titolo di giustizia interverrebbe per rimediare e per convalidare tutte le ingiustizie.

Devo dichiarare di non comprendere un tale atto di giustizia che si concretizza in un atto di ingiustizia: si tratterebbe, a mio avviso, di una ingiusta giustizia!

Desidero, infine, aggiungere che non condivido la teoria sostenuta da alcuni colleghi sulle conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte, cioè sui riflessi che questa potrà avere anche nei confronti degli altri Ministeri.

Potrei riportare molte sentenze a questo riguardo, che lasciano perplessi sulla giustezza di tali affermazioni, ma mi astengo dal ricordarle stante l'ora tarda e in considerazione del fatto che non vi è in proposito

alcuna urgenza. Tengo a precisare, anzi, che se si volesse addurre una certa urgenza nell'approvazione del presente disegno di legge, questa a mio avviso starebbe a significare che vi è urgenza di avallare un atto di ingiustizia; io mi rifiuto di avallarlo e farò, pertanto, istanza affinché il provvedimento venga rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Caruso, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori

M O L I N A R I. Poichè la Presidenza del Senato ha aderito alla richiesta unanime di questa Commissione di trasferire il disegno di legge n. 1818 d'iniziativa dei deputati Di Giannantonio ed altri: « Autorizzazione per la continuazione dell'esercizio della casa da giuoco di Saint-Vincent » dalla sede referente a quella deliberante, chiedo che tale provvedimento sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta. Ci riserviamo di proporre, durante tale discussione, un emendamento riguardante la città di Taormina.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta del senatore Molinari, il disegno di legge riguardante la casa da gioco di Saint-Vincent verrà posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari